



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 811 DEL 13/10/2021

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ AREA GIÀ CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. A CATASTO AL FG.6 PARTICELLA N.1127 SUB.1 E SUB.13 - DITTA LERCI MASSIMO - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 02

SERVIZIO
PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ. URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art. 3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;

VISTA la legge 23.12.1996, n.662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà secondo quanto previsto dalla legge 549/95;

Tenuto presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;

- la legge 23.12.1998 n.448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;

- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

VISTO la nota presentata dal sig. Lerci Massimo in qualità di proprietario di porzione di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 09.07.2012 prot. n. 18251;

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 25.02.1976 rep. 162110/7671, registrato a Rimini in data 12.07.1976 n. 2453, trascritto a Rimini in data 23.07.1976 art. 3282, con il quale il Comune di Cattolica cedeva alla Società Cooperativa Prefabbricazione il diritto di superficie su area nel 1° Comparto P.E.E.P. distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappali 1127 di mq. 2.014;

VISTO l'atto a firma del notaio Dott. Ugo Trombetti in data 18.03.1978 rep. 45999/10401, registrato a Rimini in data 05.04.1978 n. 1560 e trascritto a Rimini in data 14.04.1978 art. 2537, con il quale la Società Cooperativa Prefabbricazione assegnava al signor Gaudenzi Vanzio porzione di immobile, edificato su area concessa in diritto di superficie, così distinta: "appartamento ai piani primo e secondo con garage a piano seminterrato, denunciato al N.C.E.U. con schede n. 1593 e 1609", successivamente identificati al N.C.E.U. al Foglio 6 particella 1127 sub 1 e 13 rispettivamente;

VISTO il decreto di trasferimento del Tribunale di Rimini 08/07/2011 con il quale il Giudice dell'Esecuzione nella procedura 37/06 RGE trasferiva al sig Lerci Massimo la proprietà superficaria di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito nel 1°comparto P.E.E.P. di Cattolica identificata a Catasto al Fg.6, particella 1127, sub.1 cat.A/3 Cl.3, 7 Vani R.C. €.488,05 in via F. Da Rimini n.58 piano 1-2 e Garage al piano seminterrato al Catasto al Fg.6 particella 1127, sub.13 Cat. C/6, Classe 3, 24 mq. R.C. €.73,13 via Francesca Da Rimini n.58 piano S-1;

VISTO che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 1/9 dell'intero complesso immobiliare;

VISTA la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che ha determinato in Euro 22.123,05 l'importo del conguaglio da versare al Comune dal proprietario dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con la trasformazione deve ritenersi risolta, per la quota di proprietà del signor Lerci Massimo pari ad 1/9 dell'intero complesso immobiliare, la convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, la quale andrebbe sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977;

- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;

- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

ATTESO che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77, in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

TENUTO presente infine che nella convenzione originaria era stata inserita la clausola relativa al conguaglio per i maggiori oneri di esproprio e che un eventuale conguaglio avrebbe portato di fatto ad una riduzione del corrispettivo per la trasformazione, che va determinato "al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie";

RITENUTO di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L. n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

VISTI i commi 45, 46, 47 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. concessa a Gaudenzi Vanzio e successivamente trasferita dal Tribunale di Rimini al sig. Lerci Massimo proprietario superficario di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica Fig. 6 particella 1127 di mq. 2.014, ai seguenti patti e condizioni:

- il corrispettivo di tale trasformazione, relativo all'alloggio del sig. Lerci Massimo per la quota di 1/9 dell'intero edificio, distinto a Catasto Terreni del Comune di Cattolica al Fig.6 particella 1127, sub. 13 e sub. 1, è stabilito in Euro 21.069,57(ventunmilasessantatré/57) quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 1.053,46 (milleeccinquantatré/46) quanto al comma 49 bis stessa norma, e quindi per complessivi Euro 22.123,05, così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, già versato presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, da introitare sul cap. 830.000 del bilancio 2021. – Piano dei conti finanziario E 4.04.01.10.001 – reversali n.6911 e n.6913 del 01/09/2021;

- la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 25.02.1976 rep. 162110;

- il consolidamento in capo al proprietario della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

2) - di approvare lo schema di convenzione relativo, allegato alla presente determinazione, dando atto che la sottoscrizione comporterà la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio dott. Bevilacqua Mario in data 25.02.1976 rep. 162110 relativamente all'area in oggetto, ed il consolidamento in capo alla proprietà della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

3) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

4) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Dirigente del Settore 2 Urbanistica, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 44, dello Statuto del Comune di Cattolica, dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267 e del Decreto Sindacale n.3 del 30/06/2021;

5) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

6) - di individuare nella persona dell'arch. Luca Gamucci il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 13/10/2021

Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

N. del Repertorio N. di Raccolta

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA ED IL SIGNOR LERCI MASSIMO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA COMPRESA NEL P.E.E.P.-----

Il duemilaventuno, in Pesaro, nel mio studio,

Il duemilaventuno, in Gabicce Mare, Viale della Vittoria 42, nel mio recapito

----- 2021-----

Innanzi a me **Dr. DARIO NARDI**, Notaio in Pesaro, con studio in via Manzoni 25, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, si sono costituiti:----

-----DA UNA PARTE:-----

- **COMUNE DI CATTOLICA**", codice fiscale , con sede del Municipio in Piazza Roosevelt 5, in persona di , nato a il , domiciliato per la carica in Cattolica presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore 2 Urbanistica, tale nominato con Decreto del Sindaco di Cattolica n.3 del 30 giugno 2021, che in copia conforme si allega al presente **"sub A"**, nonché in esecuzione della determina del Dirigente del Settore Urbanistica del medesimo comune n. del 2021, che in copia conforme si allega al presente atto **sub "B"**.-----

-----DALL'ALTRA:-----

- **LERCI MASSIMO** nato a Cattolica (RN) il 19 ottobre 1970, domiciliato a Auditore, Via Casa Nuova di Sotto n.148, C.F.: LRC MSM 70R19 C357K.----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente pubblico atto con il quale,-----

-----**PREMESSO**-----

- a) Che giusta atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 25 febbraio 1976 rep.162110/7671, registrato a Rimini in data 12 luglio 1976 al n.2453, trascritto a Rimini in data 23.07.1976 art.3282, il quale il Comune di Cattolica cedeva alla Società Cooperativa Prefabbricazione il diritto di superficie su area nel 1° Comparto P.E.E.P. distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappali 1127 di mq.1.014;-----
- b) Che giusta atto a firma del notaio Dott. Ugo Trombetti in data 18 marzo 1978 rep.45999/10401, registrato a Rimini in data 5 aprile 1978 al n.1560 e trascritto a Rimini in data 14.04.1978 art. 2537, la Società Cooperativa Prefabbricazione assegnava al signor Gaudenzi Vanzio porzione di immobile, edificato su area concessa in diritto di superficie, così distinta: "appartamento ai piani primo e secondo con garage a piano seminterrato, denunciato al N.C.E.U. con schede n. 1593 e 1609", successivamente rispettivamente identificati al N.C.E.U. al Foglio 6 particella 1127 sub 1 e 13;-----
- c) Che con decreto di trasferimento del Tribunale di Rimini 8 luglio 2011 il Giudice dell'Esecuzione nella procedura 37/06 RGE trasferiva al sig. Lerci Massimo la proprietà superficaria di porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sito nel 1°comparto P.E.E.P. di Cattolica identificata a Catasto al Fg.6, particella 1127, sub1 cat.A/3 Cl.3, 7 Vani R.C. €.488,05 in via F. Da Rimini n.58 piano 1-2 e Garage al piano seminterrato al Catasto al Fg.6 particella 1127, sub.13 Cat. C/6, Classe 3, 24 mq. R.C. €.73,13 via F.Da Rimini n.58 piano S-1;-----
- d) che l'area oggetto della presente convenzione è distinta al Catasto Terreni del Comune di **Cattolica, al foglio 6, mappale 1127**, della superficie complessiva di mq.2.014;-----

- e) che con deliberazioni n.83 e 84 del 17 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, il Consiglio Comunale di Cattolica ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;-----
- f) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;-----
- g) che la legge 28 dicembre 1995, n.549 che all'art. 3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;-----
- h) che la legge 23 dicembre 1996, n.662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;-----
- i) che la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20 marzo 1996 individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;
- j) che a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;
- k) che la legge 23 dicembre 1998 n.448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;-----
- l) che l'art.31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;-----
- m) che Lerci Massimo in qualità di proprietario di porzione di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 9 luglio 2012 prot.n. 18251 ha presentato atto di assenso dal presente atto ed ha già versato al

Comune di Cattolica il corrispettivo di tale trasformazione, stabilito in Euro 21.069,57 (ventunomilasessantatove virgola cinquantasette) (ventunmilasessantatove/57) quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 1.053,46 (millecinquantatré/46) quanto al comma 49 bis stessa norma, e quindi per complessivi Euro 22.123,05 (ventiduemilacentotré virgola zero cinque), presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, con reversali n.6911 e n.6913 del 1° settembre 2021;-----

n) che sono trascorsi 20 (venti) anni dalla data di stipula della convenzione originaria, notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 25 febbraio 1976 rep.162110/7671, sopra citato stipulato ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n.865 e s.m.i.;-----

-----TUTTO CIÒ PREMESSO-----

e da ritenersi parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.-----

-----**ART.1 - OGGETTO DELLA CESSIONE IN PROPRIETA'**-----

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, al fine di trasformare il diritto di superficie dei proprietari dell'alloggio di cui sopra, in diritto di proprietà, cede e trasferisce al signor Lerci Massimo, che accetta ed acquista, la quota indivisa pari a **1/9 (un nono)** della proprietà sul lotto di terreno sito in Cattolica, facente parte del P.E.E.P., distinto nel Catasto Terreni di **Cattolica, al foglio 6, mappale 1127**, ente urbano della superficie complessiva di mq.2.014 (duemilaquattordici).--

Per effetto della cessione e del relativo acquisto il signor Lerci Massimo diventa pieno ed esclusivo proprietario, dell'alloggio ed autorimessa pertinenze e proporzionali diritti sulle parti condominiali siti in Cattolica, via Francesca da Rimini,

censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune come segue:-----

- **Foglio 6, p.lla 1127, sub 1**, cat. A/3, cl.3, vani 7, Sup.Cat.Tot.: mq.122; R.C.€ 488,05;-----
- **Foglio 6, p.lla 1127, sub 13**, cat. C/6, cl.3, cons.mq.24, Sup.Cat.Tot. mq.24, R.C.€ 73,13.-----

Le parti danno atto che, a seguito della presente cessione, il diritto di superficie già concesso risulta estinto per confusione tra titolare della relativa quota di proprietà con questo atto acquistata e titolare della quota corrispondente del diritto di superficie.-----

Il Comune alienante dichiara di essere legittimo proprietario della quota di area oggetto di cessione, tuttora di sua assoluta ed esclusiva proprietà e la trasferisce nell'attuale stato di diritto e di fatto, con accessioni, pertinenze e pesi, con le servitù attive e passive esistenti ed i diritti ed obblighi derivanti dai titoli di provenienza.-----

-----**ART. 2 - CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE**-----

Il prezzo della presente cessione è stabilito, ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, nella somma di **Euro 22.123,05** (ventiduemilacentotrenté virgola zero cinque), già versata al Comune di Cattolica, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.-----

La parte venditrice assume ogni garanzia connessa alla vendita, e **rinuncia all'ipoteca legale**.-----

In particolare le parti ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che il sopra citato

corrispettivo della cessione è stato pagato presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, con reversali n.6911 e n.6913 del 1° settembre 2021.-----

Nell'eventualità che venga esercitato il diritto di acquisto della proprietà dell'area in oggetto solo da alcuni condomini per la quota afferente le loro unità immobiliari, gli altri condomini continuano ad essere proprietari superficiali temporanei delle rispettive unità immobiliari loro assegnate, ed il Comune rimane proprietario, per le restanti quote millesimali, dell'area di sedime di condominio e pertinenziali allo stesso.-----

-----ART.3 - SOSTITUZIONE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI-----

Il Comune di Cattolica, come sopra rappresentato, ed il signor Lerci Massimo, si danno reciprocamente atto che gli immobili e relative pertinenze realizzati sull'area come sopra ceduta in proprietà non è gravato dai limiti per l'alienazione e la costituzione di diritti reali di godimento di cui ai commi abrogati dal quindicesimo al diciannovesimo dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865.-----

Il Comune di Cattolica ed il signor Lerci Massimo, dichiarano risolte, per quanto di ragione, le obbligazioni di cui alle convenzioni originarie in premessa citate, trasferita in forza dell'atto di assegnazione citato in premessa, relativamente e limitatamente all'unità immobiliare di proprietà del signor Lerci Massimo, con esonero per il Direttore della Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni ingerenza o responsabilità al riguardo.-----

-----ART. 4 - LITI E CONTROVERSIE-----

Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente alla presente convenzione, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, entrambe le

parti ricorreranno all'arbitrato ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.-----

I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune, uno dalla controparte, il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune.-----

-----**ART. 5 – REGIMI PATRIMONIALI**-----

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151, Lerci Massimo, dichiara di essere coniugato in separazione di beni.-----

-----**ART. 6 - DICHIARAZIONE URBANISTICA**-----

Il Comune di Cattolica consegna il certificato di destinazione urbanistica riguardante l'area oggetto del presente atto e precisa che alla data di rilascio di detto certificato, sino ad oggi, non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici. Tale certificato si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.-----

-----**ART. 7 - VARIE E FISCALI**-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione e trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, sono a carico di Lerci Massimo, che chiede l'applicazione di tutti i benefici fiscali previsti dalla legge per la fattispecie in oggetto, ed in particolare dall'art. 3, comma 81, della legge 549/1995, introdotto dalla legge 662/1996.-----

E' fatta **rinuncia all'ipoteca legale** da parte del Comune di Cattolica esonerando il Direttore della Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni ingerenza o responsabilità al riguardo, anche in ordine al reimpiego del ricavato della presente cessione. Le parti di questo atto autorizzano me Notaio al trattamento dei

loro personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi. -----

-----**ART. 8 - MEDIAZIONE**-----

Per quanto occorrer possa, le parti, ai sensi del DPR 445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore.-----

ART. 9 -

SPIEGAZIONE DELL'ATTO-----

Le parti si danno atto che io notaio ho personalmente indagato la volontà delle parti stesse ed ho loro spiegato il contenuto del presente atto, contestualmente alla stipula.-----

-----**ART.10 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI**-----

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.-----

-----**ART. 11 – LETTURA**-----

Di quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, io Notaio, ho dato lettura alle parti costituite che lo dichiarano conforme alla loro volontà.-----

L'atto consta di due fogli per otto facciate, fin qui.-----

Sottoscritto alle ore